




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 771

Disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico

(Conversione in legge del DL 5/2023)

N. 32 – 31 gennaio 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 771

Disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico

(Conversione in legge del DL 5/2023)

N. 32 – 31 gennaio 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1, COMMA 1.....	- 3 -
BONUS CARBURANTE	- 3 -
ARTICOLO 1, COMMII DA 2 A 7	- 7 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTROLLO DEL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	- 7 -
ARTICOLO 2.....	- 9 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1, COMMII 290 E 291, DELLA LEGGE N.244 DEL 2007.....	- 9 -
ARTICOLO 3.....	- 10 -
RAFFORZAMENTO DEI POTERI DEL GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI	- 10 -
ARTICOLO 4.....	- 11 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	771
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Colombo
Gruppo:	FDI
Commissione competente:	X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, reca disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 1

Bonus carburante

La norma prevede, per l'anno 2023, una franchigia in relazione ai buoni benzina ceduti dalle aziende privati ai lavoratori dipendenti.

Analogo misura è stata prevista, per l'anno 2022, dall'articolo 2 del DL n. 21 del 2022, con oneri valutati in 9,9 milioni di euro per il 2022 e 0,9 milioni per il 2023.

In particolare, per il periodo d'imposta 2023 i buoni benzina e gli analoghi titoli concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF e relative addizionale limitatamente all'eccedenza dell'importo di 200 euro.

La relazione illustrativa chiarisce che l'ammontare di 200 euro è ulteriore rispetto a quello previsto, in termini generali, dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986, in base al quale non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro se di importo complessivo non superiore a euro 258,23.

Ai relativi oneri, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, quanto 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate tributarie									
Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente – IRPEF	13,3			13,3			13,3		
Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente – Addizionale regionale					0,8			0,8	
Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente – Addizionale comunale					0,4			0,4	
Maggiori spese correnti									
Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente – Addizionale regionale		0,8							
Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente – Addizionale comunale		0,4							
Maggiori entrate tributarie									
Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente – Addizionale comunale						0,1			0,1
Minori spese correnti									
Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente – Addizionale comunale			0,1						
Riduzione FISPE	7,3			7,3			7,3		
Riduzione FEI	6	1,2		6	1,2		6	1,2	

La relazione tecnica afferma che sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, risulta che il numero di soggetti con ammontare dei beni ceduti in esame, per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro, sia di circa 886 mila unità. Ipotizzando che il 25% dei soggetti percepisca il buono benzina nel suo valore massimo di 200 euro si stima un ammontare esente di circa 44,3 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -13,3 milioni di euro, e di -0,8 e -0,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Considerando la vigenza della norma per il solo anno 2023, si stima il seguente andamento finanziario:

Cassa	2023	2024	2025	2026
IRPEF	-13,3	0,00	0,00	0,00
Add.le regionale IRPEF	0,0	-0,8	0,00	0,00
Add.le comunale IRPEF	0,0	-0,4	0,1	0,00
Totale	-13,3	-1,2	0,1	0,00

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stima, riportati dalla relazione tecnica. Peraltro, in merito alle ipotesi formulate dalla stessa relazione, pur prendendo atto della prudenzialità di considerare ai fini della stima l'importo massimo agevolato (200 euro), sarebbe utile acquisire i dati e gli elementi quantitativi a supporto dell'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 886.000 soggetti considerati percepirà il buono benzina previsto dalla norma. Si evidenzia, inoltre, che la relazione tecnica non considera effetti relativi al gettito contributivo. In proposito - pur essendo tale impostazione analoga a quella della RT riferita alla precedente analoga misura disposta per il 2022 dal DL 21/2022 - si rileva che, con messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, l'INPS ha ritenuto applicabile la predetta esenzione anche alla base imponibile della contribuzione previdenziale.

In particolare, il predetto atto affermava, in linea generale, che "il d.lgs. n. 134 del 1997, novellando l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha introdotto il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, stabilendo espressamente che l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avvenga sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma dell'articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917".

Sulla base di quanto evidenziato, andrebbe quindi acquisito un chiarimento del Governo in merito alla mancata quantificazione di effetti in termini di minori entrate contributive.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 dispone che il valore dei buoni benzina o di analoghi strumenti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore se il relativo importo non è superiore a 200 euro per lavoratore. Ai relativi oneri, valutati in 13,3 milioni di euro per il 2023 e 1,2 milioni di euro per il 2024, si provvede secondo le seguenti modalità:

- quanto a 7,3 milioni di euro per il 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

- quanto a 6 milioni di euro per il 2023 e a 1,2 milioni di euro per il 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, per quanto riguarda la prima modalità di copertura, si rileva che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, per l'anno in corso, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risulta già accantonata una somma pari a quella utilizzata a copertura. Nel rilevare, pertanto, che il fondo in esame reca le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad esso imputati, appare comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle occorrenti risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Anche per quanto riguarda la seconda modalità di copertura, si rileva preliminarmente che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che, per l'annualità 2023, sul predetto Fondo risultano risorse residue pari a circa 49 milioni di euro. Ciò stante, nel rilevare che per l'anno 2023 il fondo in esame reca le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad esso imputati, appare comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente.

Andrebbe altresì acquisita una conferma da parte del Governo sia in merito all'esistenza delle occorrenti risorse sul predetto Fondo anche per l'anno 2024, sia in ordine al fatto che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 1, commi da 2 a 7

Disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione

La norma prevede l'obbligo per gli esercenti di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione di carburanti, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale (comma 3), rilevata dal Ministero delle imprese sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli operatori (comma 2). L'obbligo entrerà in vigore dopo quindici giorni dall'adozione del decreto attuativo da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. La norma, inoltre, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 6.000 euro in caso di violazione dell'obbligo di indicazione del prezzo medio regionale, nonché, in luogo dell'attuale sanzione da 516 a 3.098 euro, in caso di violazione delle altre disposizioni sulla trasparenza della cartellonistica, di omessa comunicazione al Ministero dei prezzi praticati nel punto vendita o di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato (commi 4, 6 e 7). Alla Guardia di finanza è affidato il compito di svolgere l'attività di accertamento delle violazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e al prefetto quello di irrogare le sanzioni (comma 4). Prevede poi che il 50 per cento delle sanzioni applicate sia versato all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnato ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese, per essere destinato all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ne illustra i motivi. In particolare, dal comma 2 non derivano oneri aggiuntivi in quanto le operazioni di elaborazione e pubblicazione dei dati sul sito internet ministeriale potranno essere assicurate con le risorse umane e finanziarie in essere. Il comma 3 impone obblighi a carico di soggetti privati. Il comma 4, secondo la relazione tecnica, è suscettibile di determinare, al contrario, maggiori entrate per il bilancio dello Stato, dato che l'attività di accertamento delle violazioni sugli obblighi di trasparenza dei prezzi è già

effettuata dalla Guardia di finanza, mentre si prevede che le sanzioni massime irrogabili sono di importo quasi doppio a quelle attualmente previste. Infine, quanto al comma 5, la relazione tecnica ribadisce che la piattaforma per la raccolta dei prezzi comunicati dai distributori di carburanti è esistente e operativa e non necessita di risorse aggiuntive per la realizzazione e per l'attuazione delle norme in esame. I nuovi fondi potenzialmente derivanti dall'applicazione delle sanzioni più alte previste potranno essere destinati a miglioramenti e potenziamenti, quali lo sviluppo di interfacce per semplificare l'attività di comunicazione da parte dei distributori, velocizzazioni di elaborazioni di algoritmi, etc, nonché informazione per i consumatori.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in rapporto agli obblighi di indicazione dei prezzi da parte dei gestori di impianti, come confermato anche dalla relazione tecnica, i compiti di vigilanza, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative sono già svolti a legislazione vigente presso i medesimi impianti e inoltre per le attività demandate alla Guardia di finanza è prevista una specifica clausola di invarianza. In proposito non si hanno quindi osservazioni da formulare.

Per quanto attiene alle modificazioni dei limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, si rileva che i relativi proventi non sembrano scontati nelle previsioni tendenziali, come si evince dallo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Premessa l'opportunità di una conferma a tal proposito, per quanto concerne la riassegnazione dei proventi a finalità di spesa, la relazione tecnica informa che le spese cui sono destinati i proventi hanno carattere eventuale e modulabile, in quanto il sistema informatico è già operativo e gli eventuali proventi sono destinati a miglioramenti e potenziamenti dello stesso. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, che gli utilizzi in questione riguardino spese di carattere non obbligatorio e, quindi, programmabili e realizzabili soltanto al sussistere dei pertinenti proventi¹.

¹ Per la disciplina della riassegnazione a spesa dei proventi, anche da sanzioni amministrative, si veda la circolare RGS n. 4 del 2023.

ARTICOLO 2

Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge n.244 del 2007

La norma modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, previsto dall'articolo 1, commi 290 e seguenti, della legge n. 244 del 2007.

In proposito si ricorda che i commi 290 e 291 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 dispongono che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili siano diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. Il decreto è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

In particolare:

- si prevede che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico;
- sono modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, sempre rispetto all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

Rispetto alla legislazione vigente, quindi:

- non viene più prevista l'emanazione trimestrale del decreto;
- non è più prevista, quale condizione da cui discende l'emanazione del decreto, una specifica misura di aumento del prezzo del greggio (la soglia fissata ad almeno 2 punti percentuali di aumento del prezzo internazionale del petrolio rispetto al valore di riferimento indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria);
- si fa riferimento all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato, in luogo del solo riferimento al "Documento di programmazione economico-finanziaria";

- si prevede che il decreto debba tenere conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo, del prezzo del greggio rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che sotto il profilo strettamente finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti sul gettito, in quanto non incide sulle modalità di calcolo delle maggiori entrate IVA che, tra l'altro, non risultano ancora scontate nei tendenziali di bilancio.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che le modifiche, così come evidenziato dalla relazione tecnica, non incidono sulle modalità di calcolo del maggior gettito IVA, ma solo sui presupposti per l'adozione del decreto interministeriale in esame che verrà comunque adottato, come previsto a legislazione vigente, per la riduzione delle accise al fine di compensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale.

ARTICOLO 3

Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi

La norma è volta a rafforzare i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi, prevedendo che operi in raccordo con gli uffici regionali dei prezzi eventualmente istituiti e possa collaborare con l'ISTAT (comma 1, lett a) e b), punto 1)).

Si precisa che le sanzioni pari all'1 per cento del fatturato (comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro) previste in caso di comunicazione di dati, elementi e notizie non veritieri si applicano anche in caso di trasmissione da parte delle imprese di dati contabili e di bilancio non veritieri (comma 1, let. b), punto 2)). La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente nel luogo in cui ha sede l'impresa ha il compito di irrogare le sanzioni previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di invio di informazioni non veritiere (comma 1, let. b), punto 3)). Inoltre, viene istituita una Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per il monitoraggio della dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. Essa è composta da rappresentanti dei Ministeri, delle autorità amministrative indipendenti, dell'ISTAT, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, della Guardia di

finanza, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle regioni. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività della Commissione sono svolte dall'Unità di missione a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi (comma 1, lett. c)). Ad essa è affidato il compito curare le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante, i Ministeri e le autorità indipendenti competenti per i singoli settori. Le attività di cui sopra sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che il comma 1, lett. a) e b), non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, recando solo norme di coordinamento operativo di funzioni già esistenti. Con specifico riguardo alla lettera b), punto 3), precisa che la disposizione reca norme di coordinamento operativo di funzioni già svolte dalle CCIAA nell'ambito del proprio ruolo istituzionale sul mercato. Chiarisce che la Commissione di allerta rapida è costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, afferma che anche il comma 2 reca solo norme di coordinamento operativo di funzioni già esistenti e pertanto non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto precisato nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni nel presupposto che le funzioni previste, con particolare riguardo a quelle di segreteria e di supporto alle attività della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, e alle connesse attività di monitoraggio, possano essere effettivamente svolte dalle strutture competenti ad invarianza di risorse. In proposito appaiono opportuni elementi di valutazione e di conferma.

ARTICOLO 4

Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

Le norme, al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, istituiscono un fondo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino

ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (comma 1).

Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non superiore a 60 euro. Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, deve essere intestato al beneficiario e può essere utilizzato per l'acquisto di un solo abbonamento. Il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*decies*, del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, le modalità di emissione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati. Una quota delle risorse del fondo, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio². Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse stanziare per la piattaforma sono utilizzate per l'erogazione del beneficio in esame (comma 2).

Infine, si precisa che agli oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂³, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

² già istituita ai sensi dell'articolo 35 del D.L. n. 50/2022 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. D.L. "aiuti")

³ di cui all'articolo 23 del D.lgs. n. 47/2020, recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate tributarie									
Istituzione Fondo buono acquisto abbonamenti servizi trasporto pubblico (comma 1)	100,0			100,0			100,0		
Minori spese in conto capitale									
Utilizzo di quota proventi aste CO2 art. 23 D.lgs n. 47/2020 acquisita erario (comma 3)				100,0			100,0		
Maggiori entrate extratributarie									
Utilizzo di quota proventi aste CO2 art. 23 D.lgs n. 47/2020 acquisita erario (comma 3)	100,0								

La relazione tecnica descrive la norma e, quanto alla platea dei beneficiari, evidenzia che il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Evidenzia, inoltre, che all'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito del limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO² descritta al comma 3. La RT precisa altresì che tale quota risulta essere disponibile per essere utilizzata a copertura.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente come la disposizione in esame ricalchi, in larga parte, la previsione contenuta nell'articolo 35 del D.L. n. 50/2022.

In particolare, dal raffronto emerge nella norma in esame un diverso ammontare del Fondo (100 milioni di euro nella norma in esame, in luogo dei 79 milioni di euro in quello del D.L. n. 50) e un diverso criterio di individuazione dei soggetti beneficiari del buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale (reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nella norma in esame; reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel D.L. n. 50).

Al riguardo, si rileva che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che il comma 2 prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per definire le modalità di attuazione della norma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto: sotto questo profilo non si

formulano quindi osservazioni. Si rileva peraltro che – a differenza di quanto riportato nella relazione tecnica allegata al D.L. 50/2022 – la RT riferita alla norma in esame non fornisce elementi e dati di dettaglio volti a suffragare l' idoneità dello stanziamento rispetto all'obiettivo della misura in relazione ai requisiti stabiliti per i potenziali beneficiari.

Appare dunque opportuno acquisire tali ulteriori elementi di valutazione sottostanti la determinazione del limite di spesa nella misura indicata.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l'articolo 4, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2023, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Ai relativi oneri si provvede, ai sensi del comma 3, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

In proposito, si rammenta che l'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 disciplina la messa all'asta delle quote di emissione di CO2, prevedendo che il 50 per cento dei relativi proventi sia riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e che il restante 50 per cento delle risorse sia ripartito tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per essere destinato a finalità di carattere ambientale⁴. Al riguardo, considerato che la relazione tecnica afferma che la quota necessaria alla copertura finanziaria in esame risulta disponibile, andrebbe comunque acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che il suo utilizzo non sia suscettibile di

⁴ Tra le finalità previste al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 si ricorda, a titolo di esempio, la riduzione di gas a effetto serra, lo sviluppo di energie rinnovabili, il rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini, il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, il finanziamento della ricerca e dello sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite.

pregiudicare le finalità già programmate a legislazione vigente sulla base del citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020.

Infine, appare necessario, da un punto di vista formale, precisare che la quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relativi all'anno 2022 deve essere versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.